

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Decreto legislativo n. 1/2018; articolo 40 L. R. n. 4/1996; L. R. 32/2001 - Approvazione schema di accordo tra Collegio regionale Marche Guide Alpine e Regione Marche per lo svolgimento in collaborazione di attività rilevanti nel campo della protezione civile – € 27.463,50.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio *Protezione Civile* dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio *Protezione Civile* che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare lo schema di accordo da stipularsi tra il *Collegio regionale Marche Guide Alpine* e la *Regione Marche*, nei termini di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, con il fine dello svolgimento in collaborazione di attività rilevanti nel campo della protezione civile;
- di demandare al dirigente del Servizio *Protezione Civile* la sottoscrizione dell'accordo, con facoltà di apportare modifiche non sostanziali che si rendessero opportune e necessarie all'operatività del medesimo.

L'onere derivante dalla presente deliberazione, quantificato in via presuntiva in complessivi **€ 27.463,50** come da cronoprogramma di spesa di cui al documento istruttorio è garantito in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'articolo 10 comma 3 del Decreto Legislativo n. 118/2011 con le risorse di cui al bilancio 2021/2023, capitolo di spesa n. 2110110022, risorse regionali nonché coerenti in termini di classificazione da piano dei conti, oltre che dalla previsione di spesa per l'annualità 2024.

Onere a carico del bilancio 2021/2023:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

annualità 2021 € 4.000,00;

annualità 2022 € 10.185,40;

annualità 2023 € 10.185,40.

Previsione di spesa 2024 € 3.092,70

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- Legge Regionale Marche 11 dicembre 2001, n. 32 "Sistema regionale di protezione civile";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi articolo 15 in materia di accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Legge Regionale Marche 23/01/1996, n. 4 *Disciplina della attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero*;
- Legge 02/01/1989, n 6 *Ordinamento della professione di guida alpina*

MOTIVAZIONE

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali Multirischi (per la Regione Marche lo stesso fa parte del Servizio *Protezione Civile*), in attuazione di quanto specificato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 e successive e secondo quanto riportato all'articolo 17 del Decreto Legislativo 2 gennaio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2018, n. 1 *Codice della Protezione Civile*.

In coerenza con la direttiva citata e le indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione civile sui “*Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile*” del 10/02/2016, la Regione Marche ha disciplinato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 160/2016 le proprie procedure di allertamento.

La Regione Marche, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuitele dal Codice di protezione civile nell’ambito della previsione e prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico, dispone e gestisce due infrastrutture separate ma interconnesse: si tratta della rete strumentale per il monitoraggio idro-meteorologico in tempo reale, denominata Rete Meteo Idropluviometrica Regionale (Rete MIR) e del Sistema Integrato Regionale di Telecomunicazioni in Emergenza (SIRTEV), infrastruttura attraverso la quale i dati osservati dalle stazioni della rete MIR sul territorio vengono veicolati alla centrale di acquisizione ed archiviazione ubicata presso la sede del Centro Funzionale Multirischi.

Le infrastrutture materiali, apparecchiature e sensori delle dette reti sono dislocate sul territorio regionale, anche in zone impervie e/o poste su ponti e tralicci che devono essere periodicamente ispezionati dal personale regionale.

Per ciò che concerne il rischio valanghe, in base alle suddette procedure di allertamento ed in conformità con quanto previsto dal D.P.C.M. 12/08/2019 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe*, il Centro Funzionale Multirischi del Servizio Protezione Civile emette per le zone di allerta in connessione al rischio valanghe:

- Il bollettino neve e valanghe (BNV) che fornisce un quadro sintetico del grado di innevamento, delle condizioni di stabilità del manto nevoso, dell’attività valanghiva in atto, del pericolo valanghe nonché dell’evoluzione nel tempo di tali fattori;
- Il bollettino di criticità neve e valanghe (BCV), documento previsionale destinato al sistema di protezione civile, contenente una previsione su vasta scala dei possibili scenari di eventi valanghivi attesi e dei relativi effetti al suolo, con particolare riguardo alle aree antropizzate;
- eventuali avvisi di criticità neve e valanghe nel caso in cui almeno in una delle zone di allerta la previsione degli effetti al suolo sia tale da determinare almeno un livello di criticità moderata o elevata (codici colore arancio o rosso).

Per la redazione di tali documenti devono essere effettuati rilievi sul campo per valutare



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

le proprietà e la stabilità del manto nevoso.

Per lo svolgimento delle dette funzioni (ispezione strumentazione reti MIR e SIRTEV, rilievi manto nevoso) è opportuno, tenuto conto anche della necessità per la regione Marche di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro dei propri dipendenti nei termini del decreto legislativo 81/2008, *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*, avvalersi di soggetti professionalmente qualificati, rinvenibili nella figura della guida alpina, aspirante guida o accompagnatore di media montagna, regolamentata dalla Legge 02/01/1989, n. 6 *Ordinamento della professione di guida alpina* e dalla Legge Regionale Marche 23/01/1996, n. 4 *Disciplina della attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero*, che possano appunto accompagnare, ai fini dello svolgimento in tutta sicurezza delle attività necessarie, il personale regionale ovvero provvedere in modo autonomo alla rilevazioni finalizzate alle attività di protezione civile.

Per porre in essere una modalità operativa sinergica e funzionale nel tempo, si è quindi ritenuto opportuno rivolgersi al Collegio regionale delle Guide Alpine istituito nella regione Marche ai sensi della citata L.R. 4/1996 articolo 36, al fine della stipula di un accordo che regolamenti le azioni da porre in essere dalle parti (Regione e Collegio), in quanto:

- la Regione necessita avere un interlocutore unico che provveda, in relazione alle tempistiche di protezione civile (non programmabili e che, per definizione, richiedono l'approntamento di azioni immediate), al reclutamento organizzato di professionisti reperibili su base annua (365 giorni all'anno) disponibili in pronta partenza (essere presenti in loco in un breve lasso di tempo), soddisfacendo la necessità di avere una struttura sempre pronta a mettere in campo il professionista;
- il Collegio è organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, tenutario dell'albo professionale (L 6/1989 articolo 13). In tale veste quindi è in grado di garantire la professionalità dei soggetti di volta in volta individuati, come del pari di disporre di una rosa di soggetti reperibili e potenzialmente attivabili anche ricorrendo agli scritti ad altri collegi regionali, rendendo costante ed al contempo immediata la fruibilità del professionista per le attività che si svolgeranno "in via ordinaria" in occasione di eventi emergenziali potenziali o in atto. È inoltre soggetto con conoscenza della "fisicità" del territorio regionale e quindi capacità di individuare il professionista adatto in relazione alla criticità da affrontare.

Deve poi considerarsi che il collegio ha natura giuridica di ente pubblico non economico, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità di organismo di diritto pubblico, e, in quanto ente pubblico non economico, rientrante del pari nella definizione di Amministrazione Pubblica di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

pubbliche, articolo 1, comma 2 (all'interno della categoria "enti pubblici non economici regionali").

Del pari, in base alla Legge 6/1989, articolo 14, il Collegio ha tra le funzioni proprie quella di collaborare con le autorità regionali anche mediante apposite convenzioni, per tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e svolgere le funzioni attribuite da leggi regionali. In tal senso la Legge Regionale Marche 4/1996, n. 4, all'articolo 40, identifica come compito istituzionale del Collegio quello di prestare attività in operazioni di protezione civile, riconoscendosi per detta finalità anche la possibilità di contribuzione economica regolamentata dalla Giunta regionale.

Considerata pertanto la soggettività del Collegio, le finalità istituzionali al medesimo appartenenti, gli obiettivi che intende perseguire il Servizio Protezione civile, emerge la possibilità di inquadrare l'accordo in allegato al presente atto nella categoria degli "accordi tra pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Il tutto da inquadrarsi del pari nei termini del *Codice di protezione civile* Decreto Legislativo 1/2018, secondo cui:

- articolo 4 comma 1 le Regioni sono tra le componenti del Servizio nazionale della protezione civile; il comma 2 prevede, per le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile, la possibilità di stipulare convenzioni con le strutture operative e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 dello stesso decreto o con altri soggetti pubblici;
- articolo 13 comma 2 stabilisce che concorrono alle attività di protezione civile gli ordini e collegi professionali (omissis) (il comma 2bis è stato poi introdotto specificamente a seguito dell'evento emergenziale riconducibile al sisma che ha colpito le regioni del centro Italia nel 2016 per consentire la stipula di convenzioni / accordi con gli ordini professionali al fine della rilevazione del danno provocato dal sisma),

oltre che nei termini della Legge Regionale Marche 11/12/2001 n. 32 *Sistema regionale di protezione civile* articolo 3, comma 3, secondo cui è possibile stipulare convenzioni con i collegi ed ordini professionali ai fini dello svolgimento delle funzioni proprie della Regione in materia di protezione civile.

Nel caso di specie si rinvencono pertanto i requisiti specifici dei casi di esclusione ricordati sia dal codice dei contratti, Decreto Legislativo n. 50/2016, che dalla Direttiva UE 2014/24, rispettandosi anche i dettami di cui alle pronunce ANAC in materia.

Il Codice dei Contratti all'articolo 5, comma 6, stabilisce infatti che il medesimo non trova applicazione relativamente ad accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, qualora:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

La direttiva 2014/24/UE articolo 1, paragrafo 6, prevede che gli accordi (e similari) che disciplinano trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di prestazione contrattuale sono da considerarsi questioni di organizzazione interna dello stato membro e pertanto esulano dal campo di applicazione della direttiva medesima, emanata per disciplinare gli appalti pubblici.

Perché dette condizione si realizzino, e quindi si ricada nella esclusione da qualsivoglia norma vigente in materia di appalti, devono essere verificati i presupposti relativi, come ricordato nella deliberazione ANAC 567 del 31/05/2017, secondo cui il ricorso all'articolo 15 della Legge 241/1990 è possibile nel caso in cui:

- l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico comune ai partecipanti nell'ambito delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- vi deve essere una divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti dell'accordo devono configurarsi come ristoro delle spese sostenute;
- non vi deve essere alcun ostacolo alla libera circolazione dei servizi ed alla concorrenza.

Come sopra ricordato il Collegio regionale delle Guide Alpine è:

- a) ente pubblico non economico, che si configura come ente di diritto pubblico riconducibile alla categoria di "pubblica amministrazione" in quanto rientrante nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comma appunto relativo al "cosa" debba intendersi per *amministrazioni pubbliche*; l'ente risulta pertanto incluso nell'indice delle pubbliche amministrazioni (indice IPA) sotto la categoria "pubbliche amministrazioni";
- b) soggetto competente per missione istituzionale nello svolgimento di operazioni di protezione civile, tema su cui è incentrato l'accordo che prevede la messa in disponibilità in forma continuativa delle figure professionali aderenti all'ordine, per coadiuvare il personale di protezione civile della Regione Marche nel mantenimento in efficienza dei sistemi di rilevazione, anche in occasione di eventi emergenziali in atto o in potenza, al fine della prevenzione o superamento dell'emergenza.

L'attività da svolgere, in coordinamento tra le amministrazioni, si configura di precipuo interesse pubblico comune, pertinente le finalità istituzionali proprie, esulandosi pertanto da qualsiasi fattispecie riconducibile alla logica che governa gli affidamenti in un mercato aperto alla concorrenza.

L'accordo è infatti strutturato per:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico comune alle parti (e si tratta di attività di protezione civile in via preventiva ed in caso di emergenza);
- b) la condivisione di compiti e responsabilità (in base alle specificità di ogni ente, operatività di supporto in capo al Collegio, con supervisione svolta sulla attività dei singoli professionisti, in coordinamento con l'Amministrazione regionale che effettua il monitoraggio delle situazioni di criticità da sottoporre a verifica e fornisce supporto logistico, tecnico, di mezzi);
- c) quanto alle movimentazioni finanziarie, si riconosce al Collegio un quantum fisso per anno di vigenza dell'accordo pari ad € 4.000,00, oltre importi connessi al rimborso del costo del professionista di volta in volta attivato.

L'importo forfettario di € 4.000,00 è stato stimato a ristoro dei costi di natura amministrativa che il Collegio deve sostenere per garantire la messa in disponibilità del professionista 365 giorni anno (reclutamento di una rosa di professionisti nelle modalità previste per legge, tenuta di calendari di reperibilità/turnazione, attivazione del professionista in caso di chiamata...), oltre che la sorveglianza sulla attività prestata.

In ogni caso si ricorda che sempre l'articolo 40 della L.R. Marche 4/1996 consente di concedere al medesimo Collegio contributi per le attività di protezione civile rientranti nelle finalità istituzionali;

- d) non si rilevano ostacoli alla libera circolazione dei servizi e della concorrenza, in quanto, per quanto sopra detto, si tratta di attività rientranti tra quelle istituzionali del Collegio, come del pari il "mercato" di riferimento è comunque il territorio della regionale sui cui agire, attraverso i professionisti che saranno individuati secondo norma di legge dal collegio medesimo.

Posto tutto quanto sopra, in allegato A si propone il testo dell'accordo che prevede in sintesi:

- 1) all'articolo 1, la sintesi delle attività in capo al Collegio e tipologie di accompagnamento ed attività in forma autonoma da parte dei professionisti;
- 2) all'articolo 2, l'elencazione dei compiti di dettaglio in capo al Collegio;
- 3) all'articolo 3, l'elencazione dei compiti di dettaglio in capo alla Regione Marche, che dal canto suo provvede al supporto tecnico, logistico e di mezzi;
- 4) all'articolo 4, la durata triennale, salvo la possibilità di proroga
- 5) agli articoli 5 e 6 le tipologie di attività da svolgersi da parte del professionista;
- 6) all'articolo 7 l'esplicitazione della turnazione per reperibilità che garantire la pronta partenza del professionista 365 giorni / anno;
- 7) all'articolo 8 le coperture assicurative a carico delle parti
- 8) agli articoli 9 e 10, gli oneri a ristoro dei costi sostenuti dal collegio e le modalità di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

erogazione,

seguono poi gli articoli di rito relativi ai referenti, riservatezza, forma dell'atto, contenzioso, modifiche, trattamento dati.

Nello specifico degli oneri finanziari, si prevede una spesa totale di € 27.463,50 sul periodo 2021/2024 di durata triennale della convenzione, costi desumibili dal quantum fisso di 4.000,00 euro l'anno, oltre che da un numero di chiamate del professionista stimato in numero 16 per anno a partire dal 2022, per un ammontare annuo di € 5.270,40 con l'eventuale compenso per la reperibilità h24 stimato in 5 gg di reperibilità/anno pari a € 915,00, che verranno rendicontate come previsto dall'art. 10 dell'accordo in allegato.

Resta inteso che è nella logica degli eventi di protezione civile la flessibilità in ordine al numero di chiamate (intendendosi che in un anno possono essere anche pari a zero e in un altro anno in numero rilevante) così come nell'esigenza di eventuale reperibilità. Il tetto di spesa stabilito in € 10.185,10 per anno è quindi passibile di rimodulazione in termini di cronoprogramma di spesa nell'ambito dell'importo totale stabilito per l'attivazione del professionista (€ 329,40/giorno per il triennio di validità).

Le risorse necessarie sono disponibili al bilancio 2021/2023, capitolo di spesa n. 2110110022, risorse regionali coerenti in termini di classificazione da piano dei conti, oltre che dalla previsione di spesa per l'annualità 2024 e sono così ripartite:

Onere a carico del bilancio 2021/2023:

annualità 2021 € 4.000,00;

annualità 2022 € 10.185,40;

annualità 2023 € 10.185,40.

Previsione di spesa 2024 € 3.092,70

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si propone l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 DPR n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Paolo Sandroni)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO *Protezione Civile*

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio

(David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A

